

(N. 1886)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(SIGNORILE)

di concerto col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(ZAMBERLETTI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1982

**Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184,
concernente misure urgenti per garantire l'approvvigionamento
idrico delle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese**

ONOREVOLI SENATORI. — Gli eventi sismici del novembre 1980 ed i successivi smottamenti tellurici hanno interessato anche la rete idrica destinata a garantire l'approvvigionamento idrico delle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese. I danni causati sono risultati tali da compromettere seriamente la continuità della fornitura di acqua a vaste zone dei territori interessati, rendendo indispensabili complesse opere di riparazione e di consolidamento dei canali di adduzione.

Per far fronte alle necessità immediate conseguenti alla interruzione del flusso idrico a causa dei danni predetti e per provvedere, poi, a tutte le iniziative necessarie per assicurare la continuità dell'approvvigionamento idrico per il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori, si rende necessario ed urgente intervenire con mezzi straordinari, considerato che gli organi istituzionali — pur idonei a fronteggiare qualsiasi situazione di normale rilevanza — non sono in condizione, con le procedure ordinarie, di risolvere, con la tempestività e l'efficienza che il caso richiede, i problemi delle popolazioni interessate.

A tanto si provvede con l'unito decreto, del quale si chiede la conversione in legge.

In particolare all'articolo 1 si prevede l'attribuzione al Presidente della Cassa per il Mezzogiorno di poteri straordinari per la esecuzione dei lavori di riparazione e di ripristino dell'acquedotto, nonchè per l'assunzione di ogni altra iniziativa occorrente per assicurare la continuità del rifornimento idrico alle popolazioni interessate.

Per i provvedimenti di emergenza è previsto che il Presidente della Cassa agisca in conformità alle direttive del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il Presidente della Cassa nell'esercizio dei poteri attribuitigli può procedere alla realizzazione delle opere in deroga alle procedure previste dalle leggi vigenti, potendosi avvalere degli uffici della Cassa per il Mezzogiorno e, per singoli atti, di altri uffici pubblici (artt. 2 e 3).

È prevista, poi, una contabilità speciale relativa alla gestione dell'attività dell'organo straordinario ed il controllo dei suoi atti da parte del collegio dei revisori dei conti della Cassa per il Mezzogiorno (art. 4).

È fissata, infine, al 30 giugno 1982, in necessaria conformità con il termine di scadenza della Cassa per il Mezzogiorno, la data di cessazione delle funzioni straordinarie previste nel decreto.

L'articolo finale (art. 7) concerne la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, concernente misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese.

Decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 28 aprile 1982.

Misure urgenti per garantire l'approvvigionamento idrico delle popolazioni servite dall'acquedotto pugliese

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al ripristino e al funzionamento dell'acquedotto pugliese danneggiato in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 e di quelli successivi, nonché a tutte le altre iniziative occorrenti per garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni servite dall'acquedotto predetto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Per assicurare l'approvvigionamento idrico delle zone servite dall'acquedotto pugliese in relazione ai danni subiti in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 e di quelli successivi, il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvede:

a) alla realizzazione delle opere occorrenti per la sistemazione definitiva, anche mediante collegamenti sostitutivi, del tratto del canale principale in galleria dell'acquedotto pugliese dalle sorgenti di Capo Sele

a Calitri, nonchè all'eventuale collegamento di pozzi e sorgenti con l'acquedotto predetto;

b) alla esecuzione degli interventi di ripristino e di consolidamento della galleria danneggiata dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

c) alla adozione di qualsiasi altro intervento diretto a garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico delle zone servite dall'acquedotto pugliese.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla precedente lettera c), il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno agisce in conformità alle direttive impartite dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Articolo 2.

Il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, nell'esercizio dei poteri di cui al precedente articolo 1, si avvale direttamente degli uffici della Cassa per il Mezzogiorno e di quelli dell'Ente acquedotto pugliese e può chiedere, per singoli atti, l'intervento di uffici o di dipendenti di amministrazioni statali, regionali, comunali o di altri enti pubblici.

Articolo 3.

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 1 per l'affidamento delle opere e per la stipulazione di tutti i contratti necessari all'espletamento dell'incarico, il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno agisce in deroga alle norme previste dalle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, 8 agosto 1977, n. 584, 30 marzo 1981, n. 113 e 10 dicembre 1981, n. 741.

Articolo 4.

Il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno redige apposita contabilità speciale per tutta l'attività svolta nell'esercizio dei poteri conferitigli con il presente decreto. Su di essa, nonchè su tutti gli atti e provvedimenti posti in essere dal Presidente della Cassa per il Mezzogiorno in attuazione del presente decreto, il controllo è esercitato dal collegio dei revisori dei conti esistente presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Articolo 5.

I poteri conferiti al Presidente della Cassa per il Mezzogiorno dal presente decreto cessano il 30 giugno 1982. Prima di tale data è in facoltà del Presidente stesso di consegnare agli enti ed alle amministrazioni competenti alla relativa gestione le opere realizzate. Nei rapporti giuridici in corso di svolgimento alla data di cessazione dei poteri suben-

trano le amministrazioni e gli enti ai quali, secondo le norme vigenti, fanno capo le relative competenze.

Il completamento delle opere in corso di esecuzione è curato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Articolo 6.

Entro tre mesi dalla data di cessazione dei poteri del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, i Ministri per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei lavori pubblici riferiscono al Parlamento sull'attività svolta dal Presidente della Cassa per il Mezzogiorno.

Articolo 7.

Per le finalità di cui al precedente articolo 1 il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato ad attivare i necessari mutui di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Per l'immediato avvio degli interventi la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assicurare i necessari fondi con apposite anticipazioni di cassa.

Articolo 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1982.

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE — ZAMBERLETTI
— NICOLAZZI — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA